

Πτρβουηςταημμοή C το Ha Ebpotieŭckute obilihoctu
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
Soud prvního stupně Evropských společenství
De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans
Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften
Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohus
Πρωτοδικείο των Ευρωτιδικών Κοινοτήτων
Court of First Instance of the European Communities
Tribunal de première instance des Communautés européennes
Cúirt Chéadchéime na gCómhphobal Eorpach
Tribunale di primo grado delle Comunità europee
Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesa

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-PRIMISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEJAS
TRIBUNALUL DE PRIMĀ INSTANŢĂ AL. COMUNITĂŢILOR EUROPENE
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE PRVE STOPNIE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 43/09

6 maggio 2009

Sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-116/04, T-122/04 e T-127/04

Wieland-Werke AG, Outokumpu Oy, Luvata Oy, KME Germany AG, KME France SAS e KME Italy SpA / Commissione

IL TRIBUNALE CONFERMA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA AD UN'INTESA SUL MERCATO DEI TUBI INDUSTRIALI IN RAME

Esso conferma le ammende di 78,73 milioni di euro irrogate dalla Commissione

Con decisione 16 dicembre 2003 ¹, la Commissione ha irrogato ammende per un importo complessivo di 78,73 milioni di euro all'impresa finlandese Outokumpu (18,13 milioni di euro), al gruppo KME (39,81 milioni di euro) e alla società tedesca Wieland-Werke (20,79 milioni di euro) per la loro partecipazione ad un'intesa, tra maggio 1988 e marzo 2001, sul mercato dei tubi industriali in rame. Tali tubi sono destinati principalmente ai settori del condizionamento d'aria e della refrigerazione.

L'intesa consisteva essenzialmente nella fissazione dei prezzi, nel coordinamento degli aumenti di prezzo e nella ripartizione dei mercati, in particolare mediante la ripartizione della clientela, delle quote di mercato e lo scambio di informazioni riservate.

Tutte le imprese coinvolte hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l'annullamento o la riduzione delle rispettive ammende.

Nelle odierne sentenze il Tribunale respinge i ricorsi delle imprese e conferma la decisione della Commissione.

Il Tribunale dichiara che, in sede di valutazione delle dimensioni del mercato, la Commissione non era tenuta a detrarre i costi di produzione. Esso constata peraltro che la Commissione ha applicato correttamente le sue regole aumentando le ammende della Wieland-Werke e del gruppo KME in virtù della durata dell'infrazione e non ha commesso un errore manifesto nella valutazione della cooperazione di queste due imprese.

Inoltre, per quanto concerne la maggiorazione dell'ammenda inflitta alla Outokumpu per recidiva, il Tribunale ritiene che, sebbene l'intesa anteriore non avesse formato oggetto di

¹ Decisione della Commissione 16 dicembre 2003, 2003/4820/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-1/38.240 – Tubi industriali)

ammenda per circostanze speciali, ciò non vieta alla Commissione di accogliere la recidiva nei confronti di tale società. La mera circostanza che, nonostante il precedente accertamento di un'infrazione quasi identica delle regole di concorrenza, l'Outokumpu abbia deciso di continuare la sua partecipazione all'intesa sul mercato dei tubi industriali, giustifica una maggiorazione del ammenda.

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale di primo grado.

Lingue disponibili: DE EL EN FR IT FI

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-122/04
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674